

IL RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO NEL DIRITTO COMPARATO

Chiamata a pronunciarsi sul risarcimento del terzo trasportato costituitosi parte civile, la Corte Suprema sez. IV pen. nel ribaltare i due precedenti gradi di giudizio, con la sentenza n. 1185 dell'11 gennaio 2019 ha espresso un importante principio di diritto che non ha altri precedenti.

Il terzo, che era già stato risarcito dall'assicurazione del vettore su cui viaggiava, ha reclamato il risarcimento ulteriore nei confronti degli effettivi responsabili del sinistro, nella misura giudizialmente accertata del dieci e del novanta per cento rispettivamente a carico dell'auto che lo trasportava e dell'auto che aveva causata la maggiore responsabilità.

La Corte ha accolto l'impugnazione dando una lettura innovativa dell'[art. 141 del dlgs. n. 209/2005](#), codice delle assicurazioni private, in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) il quale dispone che nell'applicazione della legge penale bisogna tener conto delle altre norme giuridiche. L'art. 141, meglio noto come risarcimento diretto, stabilisce la regola che il terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».

L'[art. 3 del D.p.R. 18 luglio 2006](#), n. 254 recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale contenente il regolamento previsto dall'articolo 150 del codice, dispone che qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni. La Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, c.d. CARD, emanato in attuazione del D.p.R. 18 luglio 2006, n. 254, all'art. 33 prevede che l'impresa assicuratrice del veicolo vettore, denominata "Gestionaria", che intenda chiedere il rimborso di quanto risarcito al trasportato all'impresa assicuratrice del veicolo presunto responsabile, denominata "Debitrice", deve attenersi alle modalità ed ai termini previsti dalla detta Convenzione, attraverso una stanza di compensazione. Il successivo art. 36. (gestione e valutazione del danno) dispone che limitatamente al danno alla persona del trasportato, il risarcimento viene effettuato a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro mentre la rivalsa

IL RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO NEL DIRITTO COMPARATO

avviene invece tenendo conto delle quote di responsabilità.

Sulla natura giuridica del risarcimento diretto e dei rapporti tra le imprese assicurative si sono confrontate varie teorie che configurano talvolta una fattispecie di assunzione del debito altrui, oppure l'istituto della delegazione o dell'espromissione se non dell'accollo, in cui si inserisce la sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale con l'affermazione di principio che la procedura di risarcimento diretto non dà luogo alla liberazione dell'assicurazione del responsabile. Poste siffatte premesse giuridiche, con la sentenza in commento la Cassazione penale ha ritenuto che la quota a carico dell'assicurazione del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato copra esclusivamente la percentuale di responsabilità accertata a suo carico, rimanendo escluso il risarcimento dovuto dall'altro veicolo coinvolto nell'incidente, la cui maggiore responsabilità dovrà essere risarcita in un giudizio di rinvio dinanzi ad una Corte d'Appello civile disciplinato dall'[art. 622 c.p.p.](#) norma la quale dispone che fermi gli effetti penali della sentenza, se la Corte di Cassazione annulla i soli capi che riguardano l'azione civile, essa rinvia al «giudice civile competente per valore in grado di appello». Norma di difficile interpretazione. Ma questa riguarda altra questione.